

provvedimento, la determinazione di impegno, entro il corrente esercizio finanziario, della somma di €. 20.000,00 per quanto attiene il compenso ai componenti della struttura di supporto da valere sulle disponibilità del capitolo 112099/2014;

- di dare mandato all'Ufficio bonifica ed irrigazione del Servizio Foreste provvederà a notificare il presente provvedimento:
  - al Banco di Napoli, tesoriere regionale, per gli adempimenti connessi con i movimenti da effettuarsi sul conto bancario dedicato n. 1000/3000009;
  - all'Agenzia regionale delle Entrate, Ufficio territoriale di Bari, che ha attribuito il numero di codice fiscale 93318710727 alla figura del Commissario ad acta;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2014, n. 67

**Adesione della Regione Puglia all'accordo "Accordo per il Credito 2013" sottoscritto il 1.07.2013 da ABI e Associazioni delle Imprese e proroga al 30 giugno 2014 della Moratoria in corso.**

Assente l'Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base della relazione istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Competitività, riferisce quanto segue l'Ass. Barbanente:

I pesanti riflessi della crisi globale sul sistema economico produttivo hanno determinato, a partire dall'autunno 2008, la necessità e l'urgenza di interventi straordinari specifici, limitati nella durata, per fronteggiare la crisi, necessità riconosciuta anche dall'UE nel quadro di riferimento temporaneo per il

sostegno all'accesso al finanziamento (comunicazione UE 2009/C 16/01 GUE del 22.1.2009).

A tale proposito la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta regionale n. 883 del 23 marzo 2010 ha aderito all'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio sottoscritto il 3 agosto 2009 e integrato con l'Addendum del 23.12.2009, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese.

Successivamente con Deliberazione della Giunta regionale n. 913 del 10 maggio 2011 la Regione Puglia ha aderito all'Accordo siglato il 16 febbraio 2011 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese;

Con ulteriore Deliberazione n. 627 del 29 marzo 2012 la Giunta regionale ha aderito all'accordo "Nuove misure per il credito alle PMI" firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal ministro dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali sottoscritto il 28 febbraio 2012;

Con Deliberazione n. 1321 del 3 luglio 2012 "Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio DGR n. 883 del 23 marzo 2010, DGR. n. 913 del 10 maggio 2011 e DGR n. 627 del 29 marzo 2012", è stato integrato l'Allegato B con l'inserimento "Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario", con la previsione del Fondo regionale di Rotazione per lo Sviluppo della Cooperazione attivato ai sensi della legge 49/85 - Titolo I - Legge Marcora";

Detti Accordi riguardano, nei limiti di applicabilità ivi previsti, le iniziative di agevolazione gestite in cofinanziamento con il sistema bancario, riportate nell'Allegato alle DGR n. 883/2010 modificato dalla DGR. n. 1294 del 7 giugno 2011 e DGR. n. 627 del 29 marzo 2012, denominato "Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario";

Il 1° luglio 2013 è stato sottoscritto il nuovo "Accordo per il Credito 2013" tra l'ABI e le Associazioni delle Imprese. Il nuovo accordo, reso necessario dalla gravissima situazione economica che ha determinato l'accentuarsi del credit crunch e l'appe-

santirsi delle tensioni finanziarie per le imprese, ha aggiornato e ampliato le misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti previsti dai precedenti accordi.

Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi:

1. operazioni di sospensione dei finanziamenti;  
In questo campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing "immobiliare" e "mobiliare". Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall'Avviso comune del 3 agosto 2009 e relativi rinnovi. Le rate non devono essere scadute da oltre 90 giorni.
2. operazioni di allungamento dei finanziamenti;  
È prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, quella di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all'anticipazione di crediti certi ed esigibili e quella di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione. Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione secondo quanto previsto dall'Accordo per il credito alle pmi del 16 febbraio 2011 e dell'accordo del 28 febbraio 2012. Possono essere ammessi all'allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione.
3. operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.  
Sono connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa. Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

In attesa del completamento delle procedure di adesione al nuovo accordo da parte delle banche, le "Nuove misure per il credito alle Pmi" erano state prorogate al 30 settembre 2013.

Infatti, con Deliberazione n. 1405 del 23 luglio 2013 la Giunta regionale ha aderito all'accordo "Accordo per il Credito 2013" sottoscritto il 01 luglio 2013 dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali che prevedeva una proroga al 30 settembre 2013 della Moratoria in corso.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d'entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4 lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997;

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Competitività, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di aderire all'accordo "Accordo per il Credito 2013" sottoscritto il 1.07.2013 da ABI e Associazioni delle Imprese che prevede la proroga al **30 giugno 2014** della moratoria in corso" (Allegato A al presente provvedimento) e che, inoltre, prevede che le domande di allungamento dei mutui che, a tale data (30/06/2014), dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014;

- di prorogare i termini indetti con Deliberazione n. 1405 del 23 luglio 2013 fino al **30 giugno 2014**;
- di disporre che l'adesione all'accordo "Accordo per il Credito 2013" sottoscritto il 1.07.2013 da ABI e Associazioni delle Imprese e proroga al 30 giugno 2014 della Moratoria in corso riguarda, nei limiti di applicabilità ivi previsti, le iniziative di agevolazione gestite in cofinanziamento con il sistema bancario, riportate nell'Allegato B al presente provvedimento denominato "Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l'Avviso all'accordo "Accordo per il Credito 2013"
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Competitivo ad adottare ogni atto conseguente al presente provvedimento e necessario alla sua concreta attuazione ed operatività degli strumenti di agevolazione di cui all'Allegato B;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, perché aggiorni l'Elenco contenente la lista delle agevolazioni pubbliche ammesse ai benefici dell'Avviso;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

## Accordo per il credito 2013

### 1. Premessa e obiettivi

- Il 21 dicembre 2012, l'ABI e le altre associazioni imprenditoriali hanno sottoscritto un accordo per la proroga al 31 marzo 2013 del periodo di validità delle "Nuove misure per il credito alle PMI" del 28 febbraio 2012.
- Il 21 marzo 2013, le Parti hanno concordato un'ulteriore proroga, al 30 giugno 2013, del periodo di validità delle "Nuove Misure per il Credito alle PMI".
- Nell'accordo di dicembre e nella successiva proroga è previsto che le stesse Parti definiscano nuove misure di sostegno alle imprese, in sostituzione di quelle previste nell'accordo del 28 febbraio 2012, compatibili con l'evoluzione della congiuntura economica e con le condizioni operative delle banche.
- L'attuale congiuntura economica continua a presentare elementi di forte preoccupazione e non si attenuano le tensioni finanziarie delle imprese che avevano reso necessarie le misure concordate con il menzionato accordo del 28 febbraio.
- È necessario mettere in campo nuovi interventi in grado di dare "respiro finanziario" alle imprese e di supportare quelle che hanno già beneficiato delle misure previste dai precedenti accordi nella ripresa di un regolare rapporto con la banca.
- Tali interventi dovranno indirizzarsi alle imprese che, pur presentando effettive difficoltà finanziarie, abbiano prospettive di continuità e crescita.
- Con il presente accordo le Parti si impegnano inoltre a sviluppare nuove aree di collaborazione su temi di interesse comune e ad avanzare proposte congiunte al Governo per favorire lo sviluppo del Paese.

### 2. Interventi finanziari per le piccole e medie imprese

#### 2.1 Imprese beneficiarie

- Possono beneficiare delle operazioni previste dal presente accordo le piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.
- Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca o dall'intermediario finanziario vigilato (d'ora in poi, banca) come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese "in bonis").

- Le PMI beneficiarie sono quelle con una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica riscontrabile, ad esempio ed in via non esaustiva, per la presenza di uno o più dei seguenti fenomeni: i) riduzione del fatturato; ii) riduzione del margine operativo rispetto al fatturato; iii) aumento dell'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato; iv) riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale.

## 2.2 Operazioni oggetto dell'accordo

Per realizzare gli obiettivi citati in premessa, le banche aderenti all'accordo realizzano, con le PMI che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 2.1, le operazioni di seguito indicate.

### A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti

1. Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (di seguito "mutui"), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.
2. Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di *leasing* rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare".

### B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti

1. Operazioni di allungamento della durata dei mutui;
2. Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine;
3. Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali;

### C. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività

1. Operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

## 2.3 Condizioni per la realizzazione delle operazioni

Le imprese che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 2.1, e che richiedano le operazioni di cui al paragrafo 2.2 del presente accordo, si impegnano a fornire elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (ad esempio portafoglio ordini, *business plan*, piani di ristrutturazione aziendale ecc.).

## 2.4 Caratteristiche delle operazioni

### A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti

- Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento, le rate (per la parte di quota capitale) dei mutui e delle operazioni di *leasing* finanziario che: i) risultino in essere alla data

della firma del presente accordo e; ii) non abbiano fruito di analogo beneficio concesso ai sensi delle “Nuove misure per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012.

- Sono ammissibili alla richiesta di sospensione anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.
- Le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
- Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
- Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive.
- Nel caso del *leasing* verrà coerentemente postergato anche l'esercizio di opzione di riscatto.
- Per le imprese del comparto del credito edilizio, le banche aderenti realizzano le sospensioni secondo le modalità previste dal presente paragrafo, anche per le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda e che sia presente un piano di rimborso rateale, nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero sia un'operazione assimilabile in termini di strutturazione del piano di rimborso.

#### B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti

##### 1. Operazioni di allungamento della durata dei mutui.

- Sono ammissibili alla richiesta di allungamento, i mutui che: i) risultino in essere alla data della firma del presente accordo e; ii) non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 e dell'accordo “Nuove misure per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012.
- Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore a 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari.
- La banca valuterà l'eventuale variazione del tasso d'interesse che, in caso di incremento, non potrà comunque essere superiore all'aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell'iniziale erogazione. L'incremento del tasso d'interesse non potrà di norma superare il livello di 200 punti base.

- La prestazione di garanzie aggiuntive sull'operazione di finanziamento sarà valutata dalla banca ai fini di mitigare o annullare possibili incrementi del tasso, considerando la misura e la qualità della garanzia nonché il merito creditizio dell'impresa richiedente.
  - Le operazioni di allungamento saranno realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario qualora l'impresa richiedente, entro 12 mesi dall'ottenimento dell'allungamento richiesto, avvii alternativamente: i) processi di effettivo rafforzamento patrimoniale, attraverso apporti dei soci ovvero di soggetti terzi, rilevando a tal fine anche tutti gli incrementi validi ai fini ACE; ii) processi di aggregazione, realizzati in qualsiasi forma, volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale. In caso di mancato avvio, nel termine previsto, di uno dei due processi anzidetti, la banca si riserva la facoltà di rivedere il tasso d'interesse sull'operazione di allungamento, secondo quanto specificato nel relativo contratto.
2. Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine
- Le operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili, potranno essere richieste in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.
  - Le operazioni di cui al punto precedente sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario
3. Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenza del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali
- Le operazioni di cui al presente paragrafo sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario

#### C. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività

- Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche aderenti si impegnano a concedere alle imprese costituite in forma di società di capitali (inclusa la forma cooperativa), indipendentemente dal sussistere delle condizioni di tensione finanziaria di cui al terzo punto del paragrafo 2.1, un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

### **3. Ulteriori condizioni di realizzazione delle operazioni**

- Alle PMI non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle

operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.

- Qualora il finanziamento o i finanziamenti originari oggetto delle operazioni di cui al paragrafo 2.2 siano assistiti da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione.
- Possono essere oggetto delle operazioni di cui al paragrafo 2.2, punto A, anche i mutui che abbiano beneficiato delle misure previste dall'Avviso Comune del 2009 e relativi rinnovi. Possono inoltre beneficiare delle operazioni di allungamento anche i finanziamenti sospesi ai sensi dell'accordo del 28 febbraio 2012 ("Nuove Misure per il Credito alle PMI"). In questo caso, è necessario che il periodo di sospensione sia concluso.
- Le banche che abbiano valutato positivamente l'impresa ai fini dell'accesso alle operazioni di cui al paragrafo 2.2, si impegnano a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi all'impresa qualora questa continui a mantenere prospettive di continuità aziendale.

#### **4. Istruttoria delle domande**

- Le operazioni di cui al paragrafo 2.2 saranno impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o realizzazione dell'intervento.
- Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.
- Le imprese richiedenti gli interventi si impegnano a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale o organizzativo richieste dalla banca anche al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale.
- Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca.

#### **5. Validità dell'accordo**

- Le banche che intendono aderire al presente accordo, lo comunicano all'ABI mediante un apposito modulo, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'adesione (cfr. paragrafo 9).

- L'accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte in favore dell'impresa. Resta fermo che la banca aderente può comunque offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'accordo.
- Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nel presente accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il 30 giugno 2014, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello che sarà elaborato dall'ABI. Le domande di allungamento dei mutui che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014.
- Al fine di favorire la partecipazione delle banche, l'ABI si impegna promuovere l'iniziativa presso i propri associati e a fornire alle Associazioni delle imprese adeguata informazione circa le banche aderenti.

## **6. Impegni aggiuntivi delle parti**

- Le Parti si impegnano a predisporre un meccanismo di monitoraggio relativo alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni qui descritte, al volume e alle caratteristiche delle operazioni stesse, con la pubblicazione periodica dei risultati.
- Le Parti rappresentative delle imprese, si impegnano a promuovere il presente accordo presso le rispettive Federazioni rappresentative dei Confidi, ai fini della realizzazione delle operazioni previste dall'accordo.
- Al fine di consentire che le operazioni di cui al presente accordo, previa valutazione della banca, possano fruire, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, della copertura del Fondo di garanzia per le PMI ovvero del Fondo ISMEA, le parti firmatarie si impegnano a proporre al Comitato di gestione del Fondo di garanzia per le PMI ed alla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) soluzioni operative che tengano conto delle finalità complessive del presente accordo, in coerenza con il principio di salvaguardia delle risorse degli stessi fondi. Tali soluzioni operative hanno validità temporanea legata all'operatività dell'accordo.
- Le Parti concordano sull'opportunità di favorire processi di consolidamento a medio termine delle esposizioni bancarie a breve, anche per diminuire il peso degli oneri finanziari di breve termine sulle imprese.

## **7. Periodo di validità delle “Nuove Misure per il Credito alle PMI” del 28 febbraio 2012**

- Nelle more dell'implementazione delle procedure necessarie alla realizzazione delle misure previste dal presente accordo da parte delle banche che vi aderiranno, con l'obiettivo di non creare soluzione di continuità nell'azione di sostegno delle PMI italiane da parte del settore bancario, le domande di attivazione delle facilitazioni previste dalle “Nuove Misure per il Credito alle PMI” del 28 febbraio 2012 potranno essere presentate fino al 30 settembre 2013.

## 8. Impegni delle Parti su temi di comune interesse

Le Parti individuano una serie di temi strategici di interesse comune per favorire lo sviluppo delle relazioni banche-imprese, anche al fine di promuovere una solida ripresa economica.

In relazione a tali temi le Parti concordano sull'opportunità di definire, nei prossimi mesi, nuovi e specifici accordi ovvero di avanzare al Governo e alle altre Istituzioni competenti proposte condivise.

### *Regolamentazione europea di vigilanza e politica monetaria*

È fondamentale avviare un'azione condivisa con il Governo e con le Autorità di Vigilanza per attenuare gli effetti negativi di Basilea 3 sull'accesso al credito delle PMI, in linea con quanto già realizzato con l'introduzione del *Supporting Factor* e per evitare che le regole di rifinanziamento delle banche presso la BCE escludano forme tecniche di credito alle imprese tipiche del nostro Paese, sfavorendo in questo modo la capacità di erogazione di credito del nostro settore bancario.

### *Crediti deteriorati*

È necessario assicurare un'omogeneizzazione a livello europeo della regolamentazione in tema di definizione di crediti problematici, con particolare riferimento alle "esposizioni ristrutturate"; ciò con l'obiettivo di non creare disparità concorrenziali che possano danneggiare le banche e le imprese del nostro Paese.

### *Fondi pubblici di garanzia*

Si ravvisa la necessità di:

- rafforzare ulteriormente il Fondo di Garanzia per le PMI nel suo ruolo centrale di facilitatore dell'accesso al credito, anche attraverso ulteriori incrementi della dotazione finanziaria da parte del Governo ovvero tramite la costituzione di ulteriori sezioni speciali finanziate dalle Regioni (anche attraverso risorse comunitarie), altri enti locali e Camere di Commercio.
- creare le condizioni per un pieno utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo per l'agricoltura gestito dall'ISMEA per il rilascio di garanzie a prima richiesta.

### *Confidi*

Si ravvisa la necessità di definire, di concerto con le Federazioni rappresentative dei Confidi:

- linee guida per la revisione delle convenzioni banche-confidi, anche attraverso la costituzione di un tavolo di confronto che coinvolga gli operatori;
- semplificazioni regolamentari da sottoporre a Banca d'Italia;
- interventi, da condividere con il Governo, per il rafforzamento patrimoniale dei confidi e per dare nuovo impulso ai processi di aggregazione.

*Perdite su crediti*

- L'attuale disciplina relativa alla deduzione delle perdite su crediti ed alla rilevanza fiscale delle sopravvenienze attive presenta alcune criticità applicative per le imprese che andrebbero eliminate. In coerenza con quanto prevede la legge delega per la riforma del sistema fiscale, sarebbe opportuno estendere il regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche alle procedure estere e dare maggiore rilievo alle indicazioni del bilancio.
- In particolare, per le banche operanti in Italia, l'attuale trattamento fiscale delle svalutazioni sui crediti risulta particolarmente gravoso in un confronto internazionale. Questo sistema riduce risorse liquide a disposizione delle banche che, di riflesso, si traduce in minori disponibilità per il finanziamento di famiglie e imprese. Considerato che tale penalizzazione si aggrava proprio nei momenti, come quelli attuali, in cui crescono le sofferenze bancarie, risulta opportuno eliminarla.

*Rafforzamento patrimoniale delle imprese*

È necessario sviluppare azioni congiunte, d'intesa con il Governo, che creino un reale incentivo al rafforzamento patrimoniale delle imprese, anche attraverso un miglioramento della normativa dell'ACE.

*Ammortamento degli investimenti*

È necessario prevedere un più favorevole regime fiscale per l'ammortamento dei beni in modo da incentivare la realizzazione di nuovi investimenti, anche per favorire un maggiore utilizzo delle risorse messe a disposizione dalle banche aderenti all'iniziativa denominata "Plafond Progetti Investimenti Italia" del 22 maggio 2012.

*Provvista BEI, FEI e BCE*

Le Parti si impegnano a sviluppare azioni comuni d'accordo con le Istituzioni per accrescere le possibilità di finanziamento delle PMI italiane attraverso la provvista e le garanzie messe a disposizione dalla Banca Europea degli Investimenti, dal Fondo europeo degli Investimenti e dalla Banca Centrale Europea.

## 9. Ulteriori misure per migliorare il rapporto banca-impresa

- Con l'obiettivo di agevolare lo smobilizzo dei crediti certificati vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, il 22 maggio 2012, le Parti firmatarie del presente accordo hanno sottoscritto la misura denominata "Plafond Crediti PA". Considerato che la piattaforma per la certificazione dei crediti in modalità telematica è diventata accessibile per le banche solo a partire dal mese di aprile 2013, si ritiene necessario prorogare di ulteriori 6 mesi il periodo di validità dell'iniziativa, fissando quindi la nuova scadenza al 30 giugno 2014. Le Parti si impegnano inoltre a definire, congiuntamente al Governo, la convenzione di cui all'art. 6, comma 1-bis, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.
- Con l'obiettivo di supportare le PMI che, nonostante la crisi economica, hanno la possibilità di avviare nuovi progetti imprenditoriali, nello stesso giorno di sottoscrizione

della misura di cui al punto precedente, le medesime Parti hanno sottoscritto l'accordo denominato "Plafond Progetti Investimenti Italia" ai sensi del quale, le banche aderenti, si impegnano a stanziare delle somme specificamente destinate al finanziamento di tali progetti d'investimento a condizioni vantaggiose. In virtù della fiducia che le Parti ripongono nell'iniziativa, la durata della stessa, in scadenza alla fine dell'anno 2013, è prorogata al 30 giugno 2014.

- Le Parti concordano sull'opportunità di promuovere una maggiore consapevolezza delle imprese in merito alla rilevanza di una completa informazione sulla propria situazione economica e finanziaria, attuale e prospettica, e di accrescerne le capacità di rappresentazione della stessa al sistema bancario. Al riguardo, le stesse potranno promuovere l'implementazione del modello base di comunicazione finanziaria, che l'ABI provvederà a pubblicare sul proprio sito internet, attraverso la definizione di accordi che tengano conto delle specificità delle imprese. Allo stesso modo, il modello potrà essere utilizzato, con le necessarie modifiche, dalle strutture territoriali delle medesime Parti per favorire la comunicazione finanziaria tra banche e imprese a livello locale.

\*\*\*\*

Roma, 1 luglio 2013

Associazione Bancaria Italiana

AGCI

Confcooperative

Legacoop

*riunite in*

Alleanza delle Cooperative Italiane

CIA

CLAAI

Coldiretti

Confagricoltura

Confapi

Confedilizia

Confetra

Confindustria

Cna

Confartigianato

Confesercenti

Confcommercio

Casartigiani

*riunite in*

Rete Imprese Italia

**ALLEGATO B****Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l'accordo  
"Accordo per il Credito 2013"****Normativa nazionale e regionale**

- Legge 25 luglio 1952, n. 949 "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione" - Fondo contributi in conto interessi e in conto canoni.
- Legge 21 maggio 1981, n.240 "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste"
- Legge 28.11.1965, n. 1329 "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili".
- Legge 14 ottobre 1964, n. 1068 "Istituzione presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione" - Fondo di garanzia imprese artigiane.
- Legge 27 ottobre 1994, n. 598 "Investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale", art. 11 - "Interventi agevolativi a sostegno di progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo".
- Legge 28 novembre 1965, n. 1329 "Provvedimenti per l'acquisto o la locazione finanziaria di nuove macchine utensili".
- Legge 27 febbraio 1985, n. 49 "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione" - Titolo I.
- L. 25 febbraio 1992, n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile".
- D.lgs. 21 aprile 2004, n. 185 "Incentivi alla autoimprenditorialità e all'autoimpiego in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17.5.1999 n. 144."
- L.R. 29 giugno 2004, n. 10 "Disciplina dei regimi regionali di aiuto", e successive modificazioni e integrazioni.

**Programma Operativo FESR della Regione Puglia 2000-2006:**

- Misura 4.1 "Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato)", lettera d) "Pacchetti integrati di agevolazioni (PIA)";
- Misura 4.14 "Supporto alla competitività ed all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche" (Regolamento reg. n. 21 del 6 aprile 2005);
- Misura 4.18 "Contratti di Programma" limitatamente ai Progetti di ricerca ex L. 46/1982
- Accordo di Programma Quadro Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale (Regolamento reg. n. 22 del 6 aprile 2005 "Approvazione definitiva regolamento attuativo. "Interventi per l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva della Regione Puglia" di cui all'Accordo di Programma Quadro -Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale-).

**Programma Operativo FESR della Regione Puglia 2007-2013**

- Asse VI, Linea 6.1, Azione 6.1.4 “Aiuti agli investimenti delle Micro e Piccole Imprese”, di cui al Regolamento reg. n. 9 del 26 giugno 2008 e Regolamento reg. n. 1 del 19 gennaio 2009 s.m.i, Titolo II “Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese”;
- Asse VI, Linea 6.1, Azione 6.1.9: “Qualificazione dell’offerta turistico-ricettiva”, di cui al Regolamento regionale n 36 del 30 dicembre 2009 (“Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione”), Titolo II “Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel settore turistico”.